

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ  
MITROPOLIA ORTODOXA ROMANA A  
EUROPEI OCCIDENTALE ȘI  
MERIDIONALE

CHIESA ORTODOSSA ROMENA  
METROPOLIA ORTODOSSA ROMENA  
DELL'EUROPA OCCIDENTALE E  
MERIDIONALE



ASOCIATIA PRIETENILOR  
MÂNĂSTIRII ORTODOXE ROMÂN-  
ELVETIENE (AMORS)

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL  
MONASTERO ORTODOSSO ROMENO-  
SVIZZERO (AMORS)

# STATUTO

22 marzo 2010



## Indice

<u>FORMA GIURIDICA E SEDE.....</u>	<u>3</u>
<u>OBIETTIVI.....</u>	<u>3</u>
<u>L'ASSOCIAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>MEMBRI.....</u>	<u>4</u>
<u>OBBLIGHI DEI MEMBRI.....</u>	<u>4</u>
<u>INTERRUZIONE DELLA QUALITÀ DI MEMBRO.....</u>	<u>5</u>
<u>SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI MEMBRO ATTIVO.....</u>	<u>5</u>
<u>MEMBRI D'ONORE.....</u>	<u>5</u>
<u>ORGANI.....</u>	<u>5</u>
<u>L'ARCIVESCOVO – METROPOLITA.....</u>	<u>5</u>
<u>ASSEMBLEA GENERALE AMORS.....</u>	<u>6</u>
<u>IL COMITATO.....</u>	<u>7</u>
<u>COMMISSIONE DI CONTROLLO.....</u>	<u>8</u>
<u>DIRITTO DI FIRMA.....</u>	<u>8</u>
<u>DURATA DEGLI INCARICHI.....</u>	<u>8</u>
<u>COMMISSIONI.....</u>	<u>8</u>
<u>FINANZE.....</u>	<u>9</u>
<u>ACQUIZITIONAREA DE BUNURI.....</u>	<u>9</u>
<u>CONTABILITÀ.....</u>	<u>9</u>
<u>RESPONSABILITÀ.....</u>	<u>9</u>
<u>COMITATO SOCIO-CULTURALE.....</u>	<u>9</u>
<u>BOLLETTINO UFFICIALE DI AMORS.....</u>	<u>10</u>
<u>IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE AMORS.....</u>	<u>10</u>
<u>MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO.....</u>	<u>10</u>

# Disposizioni generali

**Art. 1** L'associazione „Gli Amici del Monastero Ortodosso Romeno” (AMORS) in Svizzera attiene all'Arcivescovado Ortodosso Romeno dell'Europa Occidentale e Meridionale, la cui sede si trova a Limours / Parigi (in seguito „Arcivescovado”).

**Art. 2** Gli statuti della Chiesa Ortodossa Romena e la Costituzione Canonica dell'Arcivescovado Romeno dell'Europa Occidentale e Meridionale costituiscono la base dello Statuto – quadro dell'associazione AMORS.

**Art. 3** La relazione canonica dell'associazione AMORS con l'Arcivescovado ha i seguenti specifici attributi:

a. L'associazione AMORS riconosce la costituzione canonica dell'Arcivescovado e si prende l'incarico di adempiere le decisioni degli organi gerarchici superiori nella misura in cui esse non sono in contraddizione con il proprio stato o con la legislazione svizzera. Sono applicabili lo statuto dell'associazione AMORS e la legislazione svizzera;

b. L'Arcivescovado riconosce lo statuto dell'associazione AMORS, la sua organizzazione e la sua funzione;

c. L'Arcivescovado sostiene dal punto di vista spirituale, morale e per quanto sia possibile finanziario le attività dell'associazione AMORS.

## Forma giuridica , sede e obiettivi

### *Forma giuridica e sede*

**Art. 4** „Gli Amici del Monastero Ortodosso Romeno” (AMORS) in Svizzera è un' associazione conforme all'articolo 60 ss del Codice Civile Svizzero. Ha la sua sede presso la Casella Postale 182 Cormanon, CH-1752 Villars-sur-Glâne 1 e la sua durata è illimitata. L'attività si svolge in tutta la Svizzera.

**Art. 5** AMORS è un' associazione svizzera autonoma dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario. È condotta e amministrata in conformità alle norme canoniche ortodosse, alle specificità del presente statuto e del diritto svizzero. AMORS conserva l'unità e la comunicazione con l'Ortodossia universale, rimanendo nello stesso tempo indipendente rispetto a tutte le altre istituzioni ecclesiali oppure organizzazioni laiche.

### *Obiettivi*

**Art. 6** L'associazione „Gli Amici del Monastero Ortodosso Romeno” (AMORS) in Svizzera ha come obiettivo primario la creazione di un Monastero Ortodosso Romeno in Svizzera e il sostenimento in modo permanente, materiale e morale, per l'intera sua durata.

**Art. 7** Per Monastero intendiamo il tipo di comunità così come viene definita tramite lo statuto, enunciato nell'articolo 2, in conformità con le prerogative dei Santi Canonici della Chiesa Ortodossa e della Santa Tradizione della Chiesa Ortodossa universale.

**Art. 8** Il monastero viene fondato in seguito alla decisione dell' Arcivescovo -Metropolita ; dipende in totalità, direttamente ed esclusivamente dall'Arcivescovo -Metropolita.

**Art. 9** Lo scioglimento del monastero avviene in seguito alla proposta del Metropolita e alla decisione dell'Assemblea della diocesi. Ci si può appellare contro tale decisione al Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Romana.

**Art. 10** L'associazione si assume tutti gli obblighi che derivano dall'articolo 6 sopraccitato:

- a) Si impegna per l'acquisizione degli spazi di culto e amministrativi necessari e veglia per la loro manutenzione e decoro,
- b) Indice un'amministrazione adeguata,
- c) Mantiene e veglia in maniera adeguata al benessere materiale e alla soddisfazione dei bisogni della comunità monastica,
- d) Promuove e finanzia altre attività collegate alla vita della comunità monastica, in particolare alle seguenti: attività sociali, lavoro di integrazione, attività ecumeniche e compiti di interesse generale.

## L'associazione e i membri

### *L'associazione*

**Art. 11** AMORS è una comunità di persone – clero e laici – ortodosse oppure non ortodosse iscritte nel registro AMORS, che aderiscono al presente statuto.

**Art. 12** Tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età diventano amici di AMORS in conformità alle condizioni definite nel presente statuto.

**Art. 13** AMORS è un'organizzazione apolitica. Ogni manifestazione di carattere politico è esclusa dalla sfera delle sue azioni.

**Art. 14** AMORS può stabilire un Regolamento interno, in conformità col presente statuto.

### *Membri*

**Art. 15** I membri dell'associazione sono persone di buona volontà.

**Art. 16** Le persone che desiderano contribuire regolarmente, per la durata minima di tre anni, con una quota annuale fissata dal Comitato, oppure effettuano una donazione unica stabilita personalmente, partecipando così attivamente alla vita dell'associazione, possono fare una richiesta per iscritto, inoltrata al Comitato, per diventare membri attivi con diritto di voto. L'Arcivescovo - Metropolita in funzione è d'ufficio membro attivo dell'associazione.

**Art. 17** Il Comitato tiene aggiornato un registro informatico con tutti i membri attivi e, nella misura del possibile, anche con i membri passivi.

**Art. 18** Ogni persona che partecipa alle attività iniziate da AMORS, senza essere membro attivo, è automaticamente considerata membro passivo dell'associazione.

### *Obblighi dei membri*

**Art. 19** Sostenere e consolidare la fedeltà promossa dalla Chiesa Ortodossa, vivere conformemente ai precetti della morale cristiana, rispettare la spiritualità e le tradizioni cristiano- ortodosse.

**Art. 20** Partecipare ai servizi liturgici e alle attività dell'associazione AMORS.

**Art. 21** Sostenere moralmente e materialmente l'associazione AMORS e coloro che la servono.

## ***Interruzione della qualità di membro***

**Art. 22** La qualità di membro si perde con il decesso, le dimissioni oppure l'esclusione. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato AMORS.

## ***Sospensione del diritto di membro attivo***

**Art. 23** I membri dell'associazione AMORS che con il loro comportamento recano danni agli interessi importanti dell'associazione possono, in seguito ad un avvertimento scritto del Comitato rimasto senza esito, subire la sospensione dell'esercizio del diritto di membro attivo.

**Art. 24** In un lasso di tempo di 30 giorni il membro in causa può fare ricorso presso l' Arcivescovo – Metropolita. Sarà Lui a pronuncerà la decisione definitiva. Tutti i diritti di membro attivo restano in sospenso fino al giudizio finale del caso.

## ***Membrì d'onore***

**Art. 25** Le persone che hanno reso un servizio particolare all'associazione AMORS, oppure al monastero, possono essere nominate membro d'onore dal presidente – l' Arcivescovo – Metropolita – in seguito alla proposta del Comitato.

# **Organizzazione e Funzionamento**

## ***Organi***

**Art. 26** L'Associazione AMORS viene condotta da:

- a) L'Arcivescovo – Metropolita,
- b) L'assemblea generale dell'associazione AMORS,
- c) Il Comitato,
- d) La Commissione di controllo.

## ***L'Arcivescovo – Metropolita***

**Art. 27** L'Arcivescovo – Metropolita è membro del Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Romena, dell'Assemblea dei Vescovi Ortodossi della Francia e di tutte le rappresentanze pan-ortodosse dei paesi sotto la Sua giurisdizione.

È Lui il rappresentante dell'Arcivescovado Ortodosso Romeno dell'Europa Occidentale e Meridionale nel quadro dell'associazione e assicura la funzione di presidente della stessa.

**Art. 28** Attributi del Metropolita:

- a) Esercita nell'ambito dell'associazione le funzioni di : santificazione, insegnamento e governo
- b) Convoca e presiede gli organi che deliberano nell'associazione AMORS sorvegliando l'applicazione delle decisioni.
- c) Sorveglia il buon andamento della vita ecclesiale dei monasteri ed il funzionamento normale dei suoi organi,
- d) Rappresenta l'associazione AMORS in giustizia, di fronte alle autorità e di fronte a terze persone, personalmente oppure tramite un delegato.

- e) Nomina e ordina il clero e l'igumeno del monastero. Questo sarà disegnato in accordo con il Comitato dell'associazione AMORS.
- f) Conferisce le distinzioni ecclesiastiche.
- g) Nomina e conferma, in caso di elezioni, il personale ecclesiastico in conformità alle norme in vigore.
- h) Definisce attraverso decisione ecclesiastica le competenze dell'igumeno del monastero.
- i) Definisce attraverso decisione ecclesiale la struttura e le competenze del Comitato e della Commissione di controllo.
- j) Concede tutte le dispense ecclesiastiche.
- k) Sospende oppure destituisce dalla funzione il personale ecclesiastico in caso di grave errore, in modo fondato, anche prima dell'inizio delle inchieste canoniche. In questo caso, l'inchiesta degli organi disciplinari ecclesiastici inizierà immediatamente.
- l) Concede congedi superiori a 8 (otto) giorni al personale ecclesiastico e pedagogico del monastero.

**Art. 29** Per l'adempimento di tali attributi è assistito da un vice – presidente.

Durante il periodo di assenza del presidente dall'Arcivescovado, l'amministrazione corrente dei problemi dell'associazione si esegue sotto la responsabilità del vice – presidente, e/o, se questo non è disponibile, sotto quella di un delegato del vice - presidente.

### ***Assemblea generale AMORS***

**Art. 30** Tutti i membri attivi dell'associazione AMORS possono partecipare all'Assemblea generale. Essa è l'organo supremo dell'associazione.

**Art. 31** L'Assemblea generale dell'associazione AMORS si riunisce una volta all'anno. Essa è presieduta dall'Arcivescovo – Metropolita.

**Art. 32** L'Assemblea generale viene convocata dal presidente (l'Arcivescovo – Metropolita ) e dal vice-presidente in conformità con la decisione del Comitato. La convocazione scritta e contenente l'ordine del giorno deve essere spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione.

**Art. 33** L'Assemblea generale dell'associazione AMORS assume i seguenti incarichi:

- a) Sceglie i membri del Comitato ad eccezione dell'Arcivescovo – Metropolita.
- b) Sceglie la Commissione di controllo.
- c) Sceglie i delegati per l'assemblea diocesana.
- d) Controlla l'attività del Comitato e dei controllori.
- e) Se esistono motivi gravi, licenzia eventualmente il Comitato oppure alcuni dei suoi membri, anche quelli della Commissione di controllo.
- f) Modifica lo statuto.
- g) Approva il rapporto annuale del Comitato e della Commissione di controllo.
- h) Approva i conti dell'anno civile passato e il budget dell'anno seguente.
- i) Adempie a tutti gli altri incarichi in base alle leggi e allo statuto del Arcivescovado.

**Art. 34** L'Assemblea dell'associazione AMORS non ha le competenze per decidere sui problemi riguardanti la giurisdizione canonica e l'ordine ecclesiastico o liturgico.

**Art. 35** La presidenza dell'Assemblea dell'Associazione AMORS è esercitata esclusivamente dall'Arcivescovo – Metropolita e, in caso di impossibilità, dal vice – presidente.

**Art. 36** Decisioni :

- a) Nell'Assemblea generale, le decisioni sono prese, di solito, per alzata di mano.
- b) Le elezioni e le votazioni possono svolgersi con voto segreto se lo decide il Comitato, oppure quando il 10% dei membri presenti lo richiedono.
- c) Le questioni non annunciate in modo chiaro nella convocazione dell'Assemblea generale non sono soggette a decisioni.
- e) La modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione oppure l'affiancarsi ad altre Comunità non possono essere decise se non da una maggioranza quantificata in due terzi del totale dei membri presenti e necessita la previa approvazione dell' Arcivescovo – Metropolita.

**Art. 37** Regole in caso di riunione straordinaria dell'Assemblea generale:

- a) Un quinto (1/5), almeno, dei membri attivi dell'Assemblea generale può richiedere, in forma scritta e con la menzione precisa delle problematiche da trattare, la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
- b) Il Comitato è tenuto a convocare questa riunione straordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, riprendendo l'ordine del giorno desiderato. Per l'Assemblea generale, il Comitato può prevedere il trattamento di altre problematiche, ma queste non potranno essere discusse se non dopo la risoluzione di quelle all'ordine del giorno.
- c) L'Assemblea generale deve riunirsi, al più tardi, 60 giorni dopo la ricezione della richiesta valida. Per quanto riguarda il Comitato, questo può convocare in ogni momento una riunione straordinaria della Comunità ecclesiastica.

## ***Il Comitato***

**Art. 38** È l'organo esecutivo dell'Assemblea generale AMORS.

**Art. 39** Fanno parte del Comitato : l'Arcivescovo – Metropolita, il vice-presidente, l'igumeno del monastero e da quattro a dieci membri. Le persone che hanno un grado di parentela fra di loro (padre, figlio, fratello, sorella, coniuge, genero, nuora) non possono far parte del Comitato nello stesso tempo.

**Art. 40** Il presidente del Comitato è l'Arcivescovo – Metropolita. E' Lui che convoca e presiede il Comitato in funzione delle necessità. In sua assenza, oppure in caso di necessità, gli incarichi sono esercitati dal vice – presidente.

**Art. 41** Le decisioni sono prese in funzione della maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente è determinante.

**Art. 42** Il Comitato non conclude contratti di lavoro con i membri della comunità ecclesiastica del monastero. Le eccezioni sono approvate dal Comitato con la maggioranza semplice.

**Art. 43** Il Comitato si assume i seguenti compiti:

- a) Sceglie il vice – presidente, il cassiere e il segretario.
- b) Amministra i beni materiali del monastero e sorveglia il loro rendimento. Il Comitato vigila affinché i fondi e i beni del monastero vengano utilizzati conformemente al loro scopo.
- c) Rappresenta gli interessi della comunità ecclesiastica.
- d) Prepara l'Assemblea Generale dell' AMORS.

- e) Conclude contratti di lavoro con eventuali collaboratori laici remunerati nei limiti dei mezzi finanziari disponibili.
- f) Fissa i contributi dei membri come pure il potere di firmare in nome della Comunità ecclesiastica.
- g) Stabilisce i regolamenti amministrativi, specialmente le regole procedurali per l'Assemblea Generale dell'AMORS oppure per il Comitato, e un regolamento finanziario per l'insieme della Comunità ecclesiastica.
- h) Esegue le decisioni dell'Assemblea Generale dell'AMORS.
- i) Prende le decisioni riguardanti la sospensione del diritto di membro attivo.
- j) Esegue tutti gli altri incarichi che gli vengono attribuiti per legge, statuto o tramite le decisioni dell'Assemblea Generale dell'AMORS.

### ***Commissione di controllo***

**Art. 44** L'Assemblea sceglie due controllori professionisti, che hanno come compito, durante l'anno contabile, di controllare i conti e il bilancio annuale dell'associazione AMORS e di presentare all'Assemblea un rapporto scritto sul risultato di questo controllo, con eventuali proposte.

**Art. 45** I controllori propongono all'Assemblea generale lo scarico del tesoriere.

**Art. 46** La Commissione di controllo verifica anche il budget.

**Art. 47** Per il controllo dei conti, la Commissione di controllo si assicura l'aiuto di un ufficio fiduciario sul posto. I membri del Comitato non possono essere scelti nella Commissione di controllo.

### ***Diritto di firma***

**Art. 48** Il presidente oppure il vice – presidente firmano con firma collettiva a due insieme al tesoriere dell'associazione AMORS. Una terza persona, membro del Comitato, viene designata per sostituire una delle due persone nominate: presidente (vice – presidente ) e tesoriere.

**Art. 49** I membri dell'associazione AMORS non possono essere resi personalmente responsabili per i debiti della stessa.

### ***Durata degli incarichi***

**Art. 50** I membri del Comitato sono eletti per un periodo di tre anni. Il mandato di controllore dura un anno. La rielezione è possibile, al massimo, per due mandati supplementari e successivi.

**Art. 51** Nel caso di un' elezione intermediaria, il nuovo membro scelto termina il mandato del membro dimissionario.

**Art. 52** Chi si dimette deve portarlo a conoscenza del Comitato con tre mesi di anticipo.

### ***Commissioni***

**Art. 53** Il Comitato può creare commissioni permanenti o temporanee per alcuni incarichi determinati. La durata del funzionamento delle commissioni permanenti corrisponde a quella del Comitato. Le commissioni devono riprendere l'attività in seguito ad ogni nuova elezione del Comitato.



# Finanze, rapporto annuale, conti, responsabilità

## *Finanze*

**Art. 54** Gli incassi della Comunità ecclesiastica comprendono:

- a) I contributi annuali dei membri dell'associazione.
- b) Donazioni, disposizioni testamentarie e collezioni.
- c) Incassi immediati,
- d) Collette,
- e) Incassi risultanti dalla vendita dei ceri, dei libri, delle icone e altri oggetti di culto,
- f) Ricavi da attività diverse,
- g) Contributi e sovvenzioni pubbliche o private,
- h) Interessi ottenuti dagli averi della Comunità.

**Art. 55** L'accettazione di doni del valore di oltre 5'000.- CHF è sottoposta all'approvazione del Comitato.

**Art. 56** Il Comitato è responsabile delle spese; può delegare questo compito fino ad una determinata somma per spese uniche o ripetitive.

## *Achiziționarea de bunuri*

**Art. 57** L'Associazione AMORS può acquisire ogni bene mobile oppure immobile che potrebbe aiutare la realizzazione dei suoi scopi. Per questo, essa può creare una fondazione che aiuterà la realizzazione dei suoi progetti.

## *Contabilità*

**Art. 58** I conti dell'associazione sono tenuti da uno specialista riconosciuto, il quale applicherà con attenzione le regole commerciali. La gestione verrà fatta conformemente alle prescrizioni del Codice Svizzero delle obbligazioni; verrà stabilito un bilancio e un rendiconto dell'esercizio.

**Art. 59** L'esercizio finanziario dell'associazione AMORS corrisponde all'anno civile.

## *Responsabilità*

**Art. 60** Solo gli averi dell'associazione AMORS rispondono agli impegni presi dalla stessa.

# Attività religiose e socio-culturali

## *Comitato socio-culturale*

**Art. 61** Il Comitato socio-culturale (CSC), scelto dal Comitato, si incarica delle attività socio-culturali e filantropiche a favore di tutte le persone, specialmente dei cittadini svizzeri e romeni.

**Art. 62** Gli attributi del CSC vengono stabiliti dal Comitato in un elenco di incarichi.

**Art. 63** Il CSC deve presentare regolarmente al Comitato un rapporto sulle sue attività.

## ***Bollettino Ufficiale di AMORS***

**Art. 64** AMORS può stampare e distribuire una rivista comunitaria.

## **Disposizioni varie**

### ***Il patrimonio dell'associazione AMORS***

**Art. 65** Tutti i valori mobili ed immobili appartengono all'associazione AMORS.

## **Scioglimento dell'associazione AMORS**

**Art. 66** L'Assemblea generale non può decidere lo scioglimento dell'associazione se non ha la maggioranza qualificata dei due terzi del numero dei membri presenti. A questo scopo deve essere convocata un'assemblea generale straordinaria con il previo accordo dell' Arcivescovo- Metropolita, che basa la sua decisione su raccomandazione del Comitato.

**Art. 67** La liquidazione viene eseguita dal Comitato, nella misura in cui l'assemblea non incarica persone specializzate.

**Art. 68** Eventuali valori mobili ed immobili devono essere devoluti di comune accordo con l'Arcivescovo – Metropolita ad un obiettivo ecclesiastico simile.

## **Disposizioni finali e transitorie**

### ***Modifica del presente Statuto***

**Art. 69** Il presente Statuto può essere modificato durante l'Assemblea generale tramite il voto di due terzi dei presenti o di coloro che si fanno rappresentare.

**Art. 70** Le modifiche apportate saranno presentate al Sinodo Metropolitano per conferma.

**Art. 71** Tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto sono nulle.

**Art. 72** In casi particolari, l'Assemblea generale può delegare il Comitato per deliberare in sua vece.

## **Entrata in vigore dello Statuto**

**Art. 73** Il presente Statuto è approvato in sede di Assemblea generale dell'AMORS riunita oggi 8 dicembre 2009 a Berna ed entra in vigore con la data della stesura.

**Art. 74** La versione ufficiale che fa stato è quella francese.

Allestito a Berna in un solo esemplare originale (redatto in lingua francese), in data 8 dicembre 2009.

Lo Statuto viene convalidato dalle seguenti firme:

Presidente  
Sua Eminenza l'Arcivescovo - Metropolita Iosif

Vice-presidente  
Dr. Theodor Buzi

Tesoriere  
Dr. Horia Popescu